



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13

Dipartimento Risorse Umane
Direzione del Personale

Mirano,

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Direzione del Personale
Direttore dr. Luca Vert

Unità Operativa Sezione
Gestione Risorse Umane
Dirigente dr.ssa Cristina Gobbi

Unità Operativa Sezione
Giuridica ed Economica
Coordinatore dr.ssa Giovanna Marazziti

Verbale riunione Sindacale tra le OO.SS. del Comparto Sanità la R.S.U. e l'Azienda U.L.S.S. n. 13

Il giorno 8 giugno 2010, presso la sede amministrativa di Mirano, tra l'Azienda ULSS n. 13, la R.S.U. Aziendale e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, si è addivenuti alla sigla del presente verbale relativo a:

TURNI DI LAVORO e disposizioni a protezione del personale turnista

Richiamato l'art.5 del CCNL del comparto sanità siglato il 10.4.2008 ha precisato che, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata. La protezione deve essere tale da permettere di evitare che i lavoratori, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. Per effetto delle deroghe di cui alla citata normativa contrattuale le parti concordano di riesaminare le vigenti disposizioni aziendali in materia di orario e turni di lavoro, secondo quanto di seguito indicato:

1. principi generali:

La turnistica deve essere programmata con cadenza regolare per tutto l'anno. Il debito / credito orario prodotto dal turno mensile va compensato di norma entro il mese successivo (salvo eccezioni da concordare, eventualmente nel periodo giugno-settembre); in ogni caso le situazioni di debito orario vanno compensate nell'arco del trimestre;

2. fruizione pause

- 2.1. si applica l'art. 8 del d.lgs 66/2003 per la fruizione delle pause;
- 2.2. qualora l'orario di servizio si prolunghi oltre quanto previsto dal turno il personale usufruisce di una ulteriore pausa di 10 minuti compresa nell'orario di lavoro o, a seconda della durata del rientro in servizio, di quanto previsto dal regolamento per la fruizione del servizio mensa.

3. elenco u.o. / turnistica

L'Azienda conferma di adottare, quale turno di servizio per il personale del comparto, le seguenti tipologie caratterizzate:

CC Jem AS By — A

A) mattino - pomeriggio - notte - smonto notte-riposo (c.d. turno 3-2) ovvero pomeriggio - mattino - notte - smonto notte - riposo

B) pomeriggio - mattino/notte- smonto notte - riposo-riposo (c.d. turno in quinta compattato)

C) mattina - mattina - pomeriggio - notte - smonto notte - riposo
ovvero

mattino - pomeriggio - pomeriggio - notte - smonto notte - riposo
Per quanto concerne i servizi diagnostici organizzati su turni nelle 24 ore, questi si differenziano dai turni di lavoro nei reparti di cura ospedalieri in quanto il giorno di riposo coincide di norma con la domenica. Pertanto i turni di lavoro potranno derogare all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 garantendo un riposo della durata di 35 ore minime ogni 14 giorni.

4. modifiche cadenza

La modifica permanente della cadenza del turno in una specifica unità operativa, sentito il parere del personale interessato, è oggetto di informazione ai sensi del CCNL.

5. applicazione

Quanto previsto dal presente accordo viene applicato, in quanto compatibile, alle varie tipologie di turno sopra evidenziate. Il presente accordo sostituisce l'accordo sindacale del 4.12.2000 per quanto concerne le modalità organizzative relative ai turni di lavoro.

6. Indicatori per il monitoraggio del disagio lavorativo, per unità operativa:

- a) incidenza infortuni
- b) incidenza malattia
- c) eccedenza orario
- d) eccedenza ferie
- e) indici qualità accreditamento

I risultati del monitoraggio vengono messi a disposizione delle OO.SS.

DEROGHE

E' ammessa la deroga all'art. 7, d.lgs. 66/2003, ove applicabile, con le seguenti "protezioni":

1. il numero minimo di ore di riposo non può essere inferiore a 8 ore consecutive prima dell'inizio del successivo periodo di lavoro, per non più di 2 volte nello stesso ciclo di turno;
- 2.1. nel giorno di smontante notte in caso di necessità è possibile effettuare un'altra notte, in tale situazione nei due giorni successivi sono preclusi in modo assoluto gli orari aggiuntivi e la libera professione di supporto al personale medico;
- 2.2. gli orari aggiuntivi e libera professione di supporto al personale medico sono ammesse nel secondo riposo nel caso di sviluppo regolare del turno compattato (P, M/N, S.N.,R,R), rispettando comunque 11 ore consecutive di riposo prima dell'inizio del turno successivo; il ricorso a tale modalità andrà limitato a tre rientri mensili, il terzo rientro viene effettuato soltanto in attività libero professionale (se prevista) o in attività di formazione professionale;
- 2.3 le attività di formazione professionale (obbligatorie e facoltative) sono sempre ammesse in deroga;
- 2.4 l'articolazione del turno, gli orari di servizio e le sostituzioni sono gestite a livello di dipartimento;
3. Le presenti deroghe valgono, ove applicabili, anche per il turno di servizio giornaliero degli OSS a suo tempo concordato tra le parti.

INDENNITA' DI TURNO

Relativamente alle modalità di riconoscimento dell'indennità di turno di cui all'art.44 del CCNL 1.9.1995 le parti concordano di riesaminare la materia oggetto del precedente accordo sindacale siglato il 4.12.2000 nei seguenti termini:

a) l'individuazione del personale turnista avviene preventivamente con la definizione del personale addetto alla rotazione su tre turni e con lo svolgimento di n.3 notti in un mese, riferite a singoli turni effettuati in relazione all'orario settimanale dovuto. Laddove si verificano dinamiche che interferiscano sullo svolgimento del turno (assenze a qualsiasi titolo effettuate compresi i riposi compensativi) la definizione delle indennità avviene sulla base delle segnalazioni comunicate dai coordinatori delle unità operative all'ufficio rilevazioni presenze.

b) le variazioni rispetto all'identificazione del personale turnista, di carattere sia temporaneo sia definitivo, sono comunicate per mezzo del tabulato mensile di verifica e soggette al controllo dei coordinatori.
c) per ogni turno notturno effettuato dal turnista vengono riconosciute n.4 indennità (per il turno C vengono riconosciute n.5 indennità). Nell'ipotesi in cui l'operatore non individuato come turnista (ad es.: in giornata di riposo programmato) svolga un turno di servizio sostitutivo notturno, allo stesso sarà attribuita una indennità notturna. Nei turni di servizio eccedenti il computo di n.4 indennità per ciascun turno notturno al personale turnista spetta la corresponsione dell'indennità giornaliera su due turni.

INDENNITA' GIORNALIERA

Viene in ogni caso confermato quanto previsto nel punto 2 dell'intesa del 4.12.2000.

Il presente accordo sindacale dovrà essere confermato o modificato entro il 31.1.2011.

ISTITUTI ECONOMICI

Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi economici le parti concordano di dare applicazione all'accordo del 21.5.2009 che consente l'utilizzo delle somme derivanti dall'attività libero professionale del personale dirigente mediante l'incremento del fondo di produttività.

Per quanto riguarda l'utilizzo del fondo fasce le parti concordano di attribuire le fasce economiche applicando i criteri del precedente accordo sindacale stabilendo che possano partecipare i dipendenti, tuttora in servizio, che non abbiano percepito alcuna fascia economica nell'ultima selezione del 2008 e che abbiano tre anni di anzianità di servizio al 31.12.2009. La decorrenza economica è fissata dal 1.1.2010.

Per le OO.SS. del Comparto Sanità

CISL FP Dehen Doni
CISL FP Alberto Simone
CGIL-FP Parco Buzio
MILFPL. ~~...~~ Marco Cotillo
NURSING UP Paolo Marco Olivero
RSU R. Riccaletto. Adriano More

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 13



